Corte d'Appello di Roma - Sezione III civile - Sentenza 16 settembre 2016 n. 5469

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE TERZA CIVILE

in persona dei signor magistrati

dott. Mirra Maria Teresa presidente

dott. Ruta Filomena consigliere estensore

dott. Lo Sinno Giuseppe consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al numero R.G. 6833 del ruolo generale dell'anno 2010 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17 luglio 2015 e vertente

tra

Ba.Pa.

elettivamente domiciliato in Roma, via (...), presso lo studio dell'avv. Ro.To., rappresentato e difeso da avv. Ca.Fr.

Appellante

GE.IT. S.p.A. (già IN. S.p.A.), in qualità di Impresa designata alla gestione del "Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada", elettivamente domiciliata in Roma, Piazza (...), presso lo studio dell'avv. Ra.Lu. che la rappresenta e difende

Appellata

Avverso

sentenza Tribunale di Roma n. 131 dell'anno 2010 in materia di risarcimento danni da sinistro stradale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ba.Pa. ha impugnato innanzi a questa Corte la sentenza n. 134/2010 dei Tribunale di Velletri sezione distaccata di Anzio depositata il 12.3.2010, chiedendo in riforma della gravata sentenza condannarsi In. (cui è subentrata in corso di causa Ge.It.) al risarcimento dei danni subiti in occasione di sinistro stradale, verificatosi per responsabilità esclusiva del conducente

di veicolo non identificato, nella misura risultante all'esito della c.t.u. espletata In primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Contesta in particolare che il primo giudice abbia rigettato la domanda di risarcimento per difetto di prova sulla dinamica dell'incidente e sulla fuga del veicola investitore facendo leva sul fatto che non era stata presentata tempestiva denuncia dell'accaduto alla Autorità Giudiziaria, con interpretazione elusiva dei diversi elementi probatori acquisiti in causa.

L'In. net costituirsi contesta la fondatezza dell'appello e ne chiede il rigetto. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17 luglio 2015 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Secondo noti principi affermati dal giudice di legittimità, non è imposto al danneggiato da veicolo rimasto sconosciuto il preventivo onere di presentare querela o denuncia contro ignoti e di attendere l'esito negativo delle Indagini prima di poter agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento. E nel caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia al pagamento di indennizzo per danni cagionati da veicolo non identificato per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orati, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza, ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto. E' stato anche precisato che si tratta di accertare la esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che si pervenga a configurare a carico detto stesso danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante (Cass. Civ. 14 gennaio 2011, n. 745),

Alla stregua di tali principi raccordati agli elementi acquisiti in giudizio, è possibile dare concretezza alla ricostruzione dei sinistro riferita dalla parte attrice odierna appellante.

In tal senso rilevano le dichiarazioni dei testi De. e Pe., De.Vi., sentito la prima volta il 9 maggio 2003 davanti ai carabinieri della stazione di Lavinia Lido di Enea, dichiarava: in data 23/8/2003 alle h 5,40 circa, nell'immettermi in via (...) in direzione Ostia, dal viale (...) con la mia autovettura (...), notavo a circa 400 metri davanti a me, esattamente all'altezza del pub La. un'autovettura di colore scuro marca (...) modello (...) che dopo aver tamponato una bicicletta con sopra una persona facendogli perdere completamente l'equilibrio e cadere a terra, darsi alla fuga. A tale scena mi portavo sùbito nei pressi sia per identificare l'auto sia per soccorrere la persona ferita. Vano è stato il tentativo di prendere il numero di targa perché ripeto ero distante e l'autovettura prima del mio arrivo aveva svoltato in via detta Ma. facendo perdere

te proprie tracce. Sul posto intervenivano altre persone da me non conosciute che mi aiutavano a soccorrere il ferito.

Sentito il 21 giugno del 2003 davanti agii stessi carabinieri di (...), il teste così precisava: ..la mattina del 23 agosto 2003 a bordo della mia autovettura scendevo per viale (...) e giunto all'incrocio con via (...), nell'imboccare quest'ultima strada in direzione di Ostia notavo a distanza e precisamente all'altezza del Pub La. l'autovettura presumibilmente (...) che con la parte anteriore destra andava a collidere contro la bicicletta condotta dalla persona anziana facendola cadere a terra. Faccio presente che entrambi percorrevano la strada nel mio stesso senso di marcia. A questo punto il conducente della vettura che procedeva a velocità moderata anziché fermarsi si dileguava, cercavo di inseguirlo ma senza risultato dopo ritornavo indietro e vedevo quell'uomo sanguinare dal capo, net frattempo sul posto giungevano altre persone, e dopo aver provveduto a chiamare l'ambulanza andavo via avendo un impegno urgente di lavoro, non ho pensato di avvisare le forze dell'ordine faccio presente che al momento della collisione il ciclista non percorreva la via esattamente al margine destro della carreggiata, ma si era spostato leggermente a sinistra per la presenza di cunette, ... Dopo l'accaduto, alle persone che sono intervenute sul posto quasi immediatamente ho raccontato quanto era successo lasciando il mio numero di telefono di casa poiché dovevo andare via. Una delle persone presenti era il titolare dei bar presso il rifornimento AGIP. Degli altri non conosco nessuno (verbale dichiarazioni De. del 21.6.03).

Quanto dichiarato dal teste De. ai Carabinieri risulta in sé attendibile, nonostante le sue dichiarazioni non siano state rinnovate e vagliate in sede di istruzione probatoria della causa, essendo egli deceduto nel 2005. Circa in particolare la distanza, dal luogo del sinistro, di mt 400 alla quale il teste De. riferisce di avere assistito all'incidente, va precisato che in base a quanto riferito dallo stesso De., l'urto avvenne esattamente all'altezza dei pub La., che si trovava all'epoca di fronte all'esercizio di ferramenta "Fa." in Lavinio (ciò, rappresentato dalla parte come fatto notorio, non è stato specificamente smentito dalla controparte) e quindi al massimo, a circa 150 metri dall'incrocio tra la Via (...) e la Via (...) (come da mappa stradale allegata), dalla quale proveniva il De. (quindi è erronea indicazione dello stesso di mt. 400), Ciò rende maggiormente credibile il racconto dell'incidente da parte del teste. Alle ore 5.40 del 23 agosto è già chiaro.

La testimonianza del De. ai C.C, resa dopo qualche mese dal fatto, ha trovato poi riscontro nelle dichiarazioni del teste sentito dal giudice, Pe.An., il quale all'udienza del 6/02/2007 riferiva: io mi trovavo al bar della stazione di servizio Ag., appena sono giunto ho visto il By. steso a terra con una bicicletta vicino che perdeva sangue dalla testa, intorno al By. erano radunate altre persone di cui non conosco fé generalità., il By. era disteso al margine della strada e si contorceva dal dolore.

Non è valida a sminuire la credibilità delle dichiarazioni del teste oculare De. la divergenza in merito alle circostanze dell'occasione di incontro tra lui e il figlio della vittima Ba.Nu., avvenuto secondo la versione del De. allorché By.Nu. già sapeva che egli aveva assistito all'incidente, mentre in base alle dichiarazioni di Ba.Nu. quest'ultimo venne a conoscenza di quanto realmente accaduto proprio in occasione di questo incontro casuale, Su tale asserita

discordanza l'assicuratore insiste in causa traendone argomento per mettere in dubbio la credibilità di tutta la testimonianza del De. anche per la parte relativa alle modalità dell'incidente. L'assunto non è convincente dato che su questo punto, in entrambi i racconti si descrive un incontro casuale; ed essenzialmente non è smentito il dato che fu in detta occasione che By. ebbe comunque conferma delle reali modalità del sinistro causato dal comportamento di guida dell'ignoto conducente della (...). Il "venivo avvicinato" del De. non contraddice la casualità dell'incontro.

Alla luce di tutti gli elementi di cui sopra, sono dunque da ritenere certi e incontestabili la presenza del Ba. sul luogo, in seda alla bicicletta, la caduta per opera dell'automobilista e ravvistamento delle modalità della caduta da parte del teste De., le gravi lesioni riportate dal ciclista ed accertate in sede di diagnostica e il nesso di causalità rispetto all'urto da parte dell'automobilista compatibili con una - improvvisa - spinta violenta, più che con una semplice caduta, come si evince anche dalla risposta dei consulente medico - legale al quesito B: I postumi riportati dal periziato in seguito all'evento traumatico oggetto della presente c.t.u., risultano essere congrui e conseguenti da un punto di vista anatomo - clinico. Peraltro il commento dell'ausiliario neurologo: Dalla valutazione complessiva dei dati anamnestico clinici e del reattivo somministrato si evince che Ba.Pa. presenta un quadro sintomatologico compatibile con deterioramento mentale generale post - traumatico "fa riferimento ad una patologia direttamente incidente, in senso negativo, sulla capacità di rievocazione delle modalità dell'episodio. Al riguardo giova evidenziare che nella certificazione sanitaria referto di P.S. dei 23/8/2002, dell'ospedale di Anzio - Nettuno, viene diagnosticata emorragia subaracnoidea fronto parietale destra di 1,5 cm di spessore e 6 cm di lunghezza, con scolamento del sangue in sede parafacciale omolaterale. Edema con pressoché completa scomparsa delle circonvoluzioni a carico dell'emisfero destro, cavità ventricolari normotese, e in asse sulla linea mediana.. E dall'ospedale S. Giovanni di Roma, ove era trasferito d'urgenza, veniva attestata emorragia subaracnoidea a livello del tintorio a destra, falda di ematoma subdurale fronto temporo - parietale destro, frattura bifocale dell'arcata zigomatica. Seguiva in pari data intervento chirurgico di svuotamento dell'ematoma.

In data 16/11/2002 veniva ricoverato presso RSA della Casa di Cura Vi. con diagnosi di ammissione di stato confusionale associato a deficit motorio e incontinenza sfinterica, lesioni localizzate necrotiche frontali post - traumatiche. Tutto ciò consente di ritenere nello stesso tempo che la mancata presentazione della querela sia dipesa da motivi oggettivi in quanto il danneggiato, ai momento da solo, non era in condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo danneggiane, e di seguito venne a trovarsi nello stato di confusone mentale risultante concordemente dalla c.t,u.

Tali circostanze rendono anche plausibile il ritardo con il quale il figlio di Ba.Pa. possa essere venuto a conoscenza del reale accaduto. Quanto alla colpa va tuttavia considerato, alla luce delle dichiarazioni del teste De., la circostanza che il ciclista non percorreva la via esattamente al margine destro della carreggiata ma si era spostato leggermente a sinistra per la presenza di cunette: tale dato oggettivo mette in campo l'ipotesi di una improvvisa imprudenza dello stesso By., tale da impedire adeguata manovra di emergenza utile ad evitare l'urto.

Nel quadro di tali risultanze vi è incertezza nel caso concreto circa la misura in cui la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e la attribuzione delle effettive responsabilità del sinistro in base al grado delle rispettive colpe: si ritiene pertanto applicabile la presunzione sussidiaria di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. (v. Cass. civ., sez. III, 05/12/2011, n. 26004). Detta presunzione trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi (Cass. n. 10304 del 05/05/2009).

In ordine al quantum, dalla consulenza medico legale svolta in primo grado dal dott. Si.Ma. con l'ausilio del neurologo dott.ssa esternino Ma.Do., scevra da vizi logici e correttamente motivata, risultano esiti di deterioramento mentale generale post - traumatico, sfumati segni piramidali con minimo deficit di forza in emisoma sinistro, disartria di marcata entità", epilessia post - traumatica ben controllata farmacologicamente. Indi, postumi del 40%, invalidità totale gg. 90, invalidità parziale al 50% gg. 90 (in data 7/4/2005 veniva esaminato dalla commissione sanitaria di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile all'esito è stato dichiarato invalido al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).

Va peraltro considerato il precedente episodio di lesioni gravi già subite in passato dal By. Su questo punto, dalla relazione risulta precedente anamnestico di trauma cranico seguito da stato di coma, risalente a circa 30 anni prima (rispetto alla c.t.u. assunta nel febbraio 2008), ma richiesta documentazione clinica alla parte, questa non vi ha provveduto.

Sulla base delle dichiarazioni del familiare il periziato, dopo tale evento, andò incontro ad un recupero graduale, successivamente integrale, delle funzioni motorie, cognitive e delle autonomie, tali da permettere l'inserimento nel proprio àmbito socio - lavorativo.

Il consulente conclude su questo affermando che resta comunque opinabile in assenza di documentazione la valutazione riguardante l'attuale deterioramento cognitivo obiettivato all'esame neuropsichiatrico in dipendenza dall'uno e dall'altro episodio.

Ebbene, In tema di valutazione dell'invalidità permanente derivante da infortunio, ove l'infortunio colpisca un organismo già offeso da precedenti malattie o Infortuni, occorre distinguere le concause di invalidità non concernenti lo stesso apparato anatomo - funzionale (rispetto alle quali è applicabile il principio di causalità di cui all'art. 2 T.U. n. 1124 del 1965), dalle ipotesi di infortunio aggravante menomazioni preesistenti, ipotesi alle quali è applicabile la regola proporzionalistica riduttiva (cosiddetta formula Ga.) del grado di incidenza dell'infortunio sulla capacità di lavoro dettata dall'art. 79 T.U. citato; tale regola è applicabile in tutti i casi in cui un infortunio colpisca un apparato già compromesso, indipendentemente dalie cause, lavorative o meno, produttive delle preesistenti lesioni (Cass. 3435 dei 03/04/1998).

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali,

alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per finterò danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni die non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per il danno differenziate. (Nella specie, la S.C. sulla scorta del principio da ultimo specificato, ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'azione di un lavoratore che aveva agito per il risarcimento del danno nei confronti del suo datore di lavoro per suoi ripetuti comportamenti vessatori, aveva riconosciuto la responsabilità dello stesso datore per ì soli danni a luì imputabili a titolo differenziale per le ulteriori conseguenze patologiche di tipo depressivo che erano derivate dalla sua condotta, inquadrabile come mera concausa rispetto al quadro clinico del dipendente già affetto in precedenza da una situazione psichica compromessa, sulla quale, perciò, aveva prodotto un effetto di aggravamento e non di causa esclusiva) Cass. n. 13400 del 08/06/2007.

Non avendo la parte allegato la documentazione richiesta, e considerata comunque la gravità delle lesioni più recenti, ritiene prudenzialmente la Corte che la riduzione dell'incidenza delle lesioni dall'incidente per cui è causa non possa scendere al di sotto della metà delta percentuale indicata dal consulente pari al 20%.

Si procede ora alla liquidazione del danno biologico, nel quale va compreso unitariamente ti danno non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale da lesione alla salute, secondo il recente indirizzo della Suprema Corte, costituisce una categoria onnicomprensiva nella cui valutazione il giudice deve considerare tutti i pregiudizi subiti dal danneggiato, senza distinzione tra sofferenza fisica e psichica, per sua natura intrinseca (in tal senso Cassazione Sezioni unite n. 26972/2008, 18641/2011, 12408/2011). Laddove costituisce una duplicazione la congiunta attribuzione al soggetto che abbia subito lesioni personali derivanti da reato, del risarcimento del danno biologico e del danno morale.

Ciò premesso, secondo i criteri di cui alte Tabelle adottate presso gli uffici giudiziari di Milano, che anche la Suprema Corte definisce congrue ed eque, il danno da compromissione dell'integrità psicofisica, compreso il danno morale (non sono evidenziate particolari situazioni pregiudizievoli) viene ad oggi così commisurato:

Omissis

Trattandosi di obbligazione di valore avente la funzione di ripristinare integralmente il patrimonio del danneggiato, per equivalente, va riconosciuto il lucro cessante in relazione alle possibilità di investimento cui l'avente diritto ha dovuto rinunciare in attesa della liquidazione.

In tal senso, secondo criterio equitativo, si riconoscono al danneggiato gli Interessi sulla predetta somma devalutata all'epoca del sinistro, secondo gli indici Istat sul costo della vita, e calcolati sulle somme rivalutate anno per anno sino alla data della presente decisione secondo il criterio di cui a Cass. 1712/95 come segue:

Omissis

Applicata la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., la convenuta nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada deve pagare all'appellante (a somma di Euro 46.743 (93485: 2).

Oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio e vengono liquidate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 con riferimento agli importi minimi, data la natura della causa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ba.Pa. nei confronti di GE.IT. S.p.A. (già IN. S.p.A.), in qualità di Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, avverso la sentenza Tribunale di Roma n. 134 dell'anno 2010, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, così provvede:

- 1. condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 46.743 oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo,
- 2. condanna la stessa alla refusione delle spese di giudizio che liquida per il primo grado in Euro 3.980 e per l'appello in Euro 3.310, oltre al 15% per spese generali di studio, I.v.a. e c.p.a.

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della appellata.

Così deciso in Roma il 27 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2016.